



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2013

Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema delle aree naturali protette terrestri e marine rappresenta oggi un punto di riferimento essenziale per l'assetto del territorio del nostro Paese e costituisce l'esito di un percorso politico e istituzionale complesso e articolato che ha consentito comunque di conservare per le future generazioni alcuni degli ecosistemi più preziosi della regione mediterranea.

Un cammino che ha avuto inizio negli anni '20 del secolo scorso, con l'istituzione dei primi due parchi nazionali, e si è sviluppato, con fasi alterne, nei decenni successivi, con l'importante coinvolgimento delle istituzioni regionali, fino all'approvazione della prima legge-quadro, la legge 6 dicembre 1991, n. 394, anche come esito di un forte impulso di partecipazione e di interesse per le problematiche connesse alla protezione della natura.

Una legge che ha concepito, per la prima volta, le aree naturali protette come sistema, nel quadro del necessario equilibrio fra le competenze dello Stato e le attribuzioni regionali, e ha fornito la cornice di riferimento per un forte sviluppo del territorio protetto che ha negli ultimi anni superato lo «storico» obiettivo del 10 per cento su base nazionale.

Dopo oltre venti anni di applicazione della legge-quadro un bilancio complessivo dell'applicazione di questo provvedimento non può che essere positivo. Ad oggi si contano nel nostro Paese 23 parchi nazionali, 27 aree marine protette, 147 riserve naturali statali, circa 670 tra parchi e riserve naturali regionali, con un totale di superficie terrestre protetta che supera abbondantemente i 3 mi-

lioni di ettari, per raggiungere i 6 milioni di ettari con l'inclusione delle aree marine.

Al di là della «sfida» quantitativa, il sistema delle aree naturali protette ha fornito un contributo decisivo anche sul fronte dello sviluppo qualitativo del nostro Paese. Basti pensare all'impulso al turismo naturalistico che ha registrato negli ultimi anni una crescita costante delle presenze, con un incremento di quasi cinque milioni di presenze fra il 2006 e il 2010, e alle sinergie, in fase di consolidamento, con la ricettività agrituristica e con le produzioni agricole e agroalimentari tipiche dei territori soggetti a protezione.

Il problema che si pone oggi al legislatore è pertanto quello di un aggiornamento e di una «manutenzione» accorta della disciplina vigente, in grado di affrontare alcuni fattori che hanno limitato le potenzialità del sistema e il suo sviluppo, senza mettere in discussione i cardini fondamentali dell'impianto legislativo, a cominciare dall'obiettivo prioritario che deve restare quello della conservazione delle risorse naturali.

È evidente peraltro che anche le innovazioni di carattere legislativo possono avere limitata efficacia senza un sostanziale mutamento delle priorità dell'agire politico che ponga il sistema delle aree naturali protette come grande opportunità di questo Paese e ne tragga le dovute conseguenze anche sotto il profilo finanziario.

È in questa prospettiva che il presente disegno di legge si propone di revisionare alcuni aspetti della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come di seguito riassunto, in sintesi, per problematiche omogenee.

1) *Definizione e finanziamento del sistema delle aree naturali protette*

- Al fine di collocare correttamente le finalità della legge-quadro, si interviene sull'articolo 1 chiarendo che il riferimento normativo non è, genericamente, agli «accordi internazionali», come nell'attuale formulazione, ma all'attuazione della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata dall'Italia con legge 14 febbraio 1994, n. 124, alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- viene ridefinito ed ampliato significativamente l'ambito delle politiche di sistema, con la previsione di accordi di programma, promossi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finalizzati all'attuazione delle convenzioni internazionali, della disciplina comunitaria di indirizzo e degli atti nazionali di recepimento in materia di tutela della biodiversità e di prevenzione e adattamento al cambiamento climatico. È previsto inoltre un ampliamento dell'ambito di azione del programma triennale per le aree protette, con l'inserimento di azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e delle specie di particolare interesse, alla promozione del sistema delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco (articoli 1 e 3);

- vengono inseriti organicamente nel sistema delle aree naturali protette i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuati sul territorio nazionale, che costituiscono parte integrante della rete ecologica europea «Na-

tura 2000», ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE (articolo 2), per la cui disciplina sono richiamati gli strumenti legislativi attualmente vigenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007). Viene modificato l'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 per stabilire che la valutazione d'incidenza di piani o interventi che interessano tali siti, qualora ricadenti all'interno di aree protette nazionali o regionali, sia effettuata d'intesa con l'ente gestore;

- è contemplata la definizione dei parchi nazionali con estensione a mare, prevedendo che le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri siano ricomprese nei parchi stessi, con il recepimento integrale delle perimetrazioni e della disciplina di tutela già vigenti (articolo 2);

- viene introdotta la distinzione fra aree marine protette e riserve marine e impostata una complessiva riforma della disciplina di tali aree, senz'altro la parte più carente e arretrata del quadro legislativo vigente ad oggi, a partire dalle modalità di istituzione, dalla configurazione degli enti gestori e dalla normativa di tutela e pianificazione (articoli 2, 10 e 11);

- è finanziato in forma permanente il programma triennale per le aree naturali protette, evitando in tal modo al settore la costante precarietà derivante dagli alterni «umori» della legge finanziaria annuale, oggi legge di stabilità. Al programma vengono destinati 100 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2014, con copertura finanziaria ricavata da un incremento delle accise su carbone, lignite e coke e di quelle sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio (articolo 3);

- è finanziato in forma permanente anche il programma triennale per le aree marine protette, con 12 milioni di euro all'anno a

decorrere dall'anno 2014. Alla copertura finanziaria si provvede mediante incremento dell'imposizione sui beni di lusso (autoveicoli di potenza superiore a 185 chilowatt, unità navali da diporto di lunghezza superiore a 20 metri, aereotaxi, aeromobili e elicotteri privati) di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articolo 12).

2) *Assetto degli enti parco e loro entrate*

- rispetto alla configurazione prevista dalla legge n. 394 del 1991, vengono soppressi la giunta esecutiva e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo sostituito da un revisore unico (articolo 6);

- è introdotta una procedura che consente di pervenire comunque alla nomina del presidente dell'ente, anche in caso di contrasto reiterato in proposito fra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e regioni interessate. È prevista inoltre l'incompatibilità della carica di presidente con qualunque altro incarico pubblico amministrativo ed elettivo, la necessità di scegliere la nomina fra persone con particolare qualificazione nel settore e viene precisata la disciplina delle assenze e dei permessi dal lavoro nel caso in cui il presidente sia lavoratore dipendente (articolo 6);

- il consiglio direttivo è formato dal presidente e da otto componenti, scelti fra persone di particolare qualificazione nelle materie attinenti alla conservazione della natura, alla gestione delle aree protette e al diritto amministrativo e ambientale, assicurando l'equilibrio fra nomine di natura «politica» e nomine «tecniche» o di provenienza dall'associazionismo di settore. In particolare degli otto componenti, 4 sono designati dalla comunità del parco, uno su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), uno su designazione delle associazioni ambientaliste indivi-

duate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno su designazione delle associazioni nazionali di categoria del settore agricolo rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), uno su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco. È introdotta inoltre la decadenza dall'incarico dei componenti nominati dalla comunità del parco in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, degli incarichi elettivi ricoperti negli enti da cui sono stati designati (articolo 6);

- è prevista un'indennità di carica per il presidente e gettoni di presenza per gli altri componenti del consiglio direttivo, con importi entrambi stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 6);

- viene abolito l'albo dei direttori degli enti parco, attualmente previsto dall'articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991 e si prevede che il direttore sia nominato dal Consiglio direttivo, previa selezione ad evidenza pubblica orientata a valutare le competenze e le capacità professionali attinenti alla specificità dell'incarico e rivolta a dirigenti e funzionari direttivi dell'amministrazione pubblica, con almeno cinque anni di anzianità nell'incarico, nonché ad esperti che abbiano già esercitato le funzioni di direttore in parchi nazionali e regionali per un periodo non inferiore a tre anni;

- al fine di garantire l'efficace gestione delle risorse pubbliche assegnate, è previsto l'obbligo di introdurre forme di controllo interno di gestione sull'operato degli enti parco, in analogia con quanto previsto per gli enti locali. Inoltre, per ridurre i costi fissi di struttura e migliorare i servizi offerti, è introdotta la possibilità di convenzioni con altri enti parco o con altri organi dello Stato operanti nella stessa regione per la condu-

zione coordinata o condivisa di funzioni (articolo 6);

- in relazione alle procedure già in corso o di prossimo avvio concernenti alienazione, cartolarizzazione o attribuzione a società di gestione dei beni immobili di proprietà demaniale, si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa individuare, anche su segnalazione di associazioni ed enti locali, beni di particolare rilievo ambientale in ordine ai quali ritenga invece prioritario procedere all'istituzione di un'area protetta, escludendo in tal modo il cespite da ogni procedura di dismissione. Per tali casi la presente proposta intende introdurre la possibilità, innovativa rispetto al contesto attuale, di assegnarne la gestione a una fondazione di diritto pubblico, partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale, i cui organi di governo siano costituiti da componenti designati dalle associazioni ambientaliste, dagli enti di ricerca e dalle università. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà approvare, con proprio decreto, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, lo statuto della fondazione che deve ovviamente operare nel rispetto delle disposizioni della legge n. 394 del 1991 (articolo 6);

- gli enti parco sono inseriti nell'elenco degli organismi a cui possono essere assegnati beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le procedure previste dal codice delle leggi antimafia (articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). Agli enti parco sono inoltre assegnati in concessione gratuita i beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, anche del demanio marittimo nel caso di aree protette marine, qualora non siano già stati concessi a soggetti terzi, con la possibilità per l'ente di riscuotere eventuali canoni (articolo 9). Sono conseguentemente revocate, a cura dell'Agenzia del demanio, eventuali procedure di dismissione già avviate;

- viene introdotta la possibilità per l'ente parco di concedere a titolo oneroso il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. L'ente di gestione potrà inoltre stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni, escludendo a priori eventuali proposte che possano configurare un conflitto di interessi con le finalità prioritarie di conservazione dell'area protetta (articolo 9);

- a decorrere dall'anno 2014 gli enti parco potranno inoltre accedere alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, designabile dai contribuenti a favore di vari organismi che operano con finalità di interesse pubblico (articolo 9);

- i comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle quali sono presenti aree protette, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, per il controllo territoriale e per il miglioramento dei servizi di informazione, accoglienza e promozione turistica. Una quota non inferiore al 30 per cento degli introiti derivanti dal contributo deve essere destinato dai comuni alla realizzazione di opere ed interventi previsti dai piani dell'area protetta e da programmi approvati dall'ente gestore.

3) *Attività ad elevato impatto ambientale, pianificazione e aree contigue*

- sono incluse fra le attività vietate a priori dai regolamenti delle aree protette le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, la realizzazione di linee elettriche aeree di alta tensione, di capacità superiore a 220 Kv, e la

realizzazione di impianti di produzione di energia eolica di potenza superiore a 50 Kw (articolo 7);

– per quello che riguarda l'equilibrio faunistico delle aree protette e gli eventuali danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, si prevede in primo luogo di intervenire sulle cause esterne che possono determinare la proliferazione di specie alloctone invasive, in particolare di ungulati, il cui controllo appare più problematico nelle aree protette. Si prevede pertanto di vietare l'immissione di ungulati a fini di ripopolamento in tutti gli ambiti territoriali di caccia confinanti con le aree naturali protette, ivi compresi quelli confinanti con le aree della rete Natura 2000. Per quanto concerne gli eventuali piani di prelievo selettivo necessari per ricomporre gli equilibri ecologici della fauna selvatica, già oggi autorizzabili ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 394 del 1991 sotto la diretta sorveglianza dell'ente gestore, il disegno di legge prevede che possano avere corso solo previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e che gli enti parco possano anche avvalersi, in tale contesto, di convenzioni rivolte alla gestione della fauna alloctona invasiva, stipulate con imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, convenzioni che prevedano obbligatoriamente la formazione degli operatori e le modalità di cattura ammissibili. Per fronteggiare inoltre la costante scarsità di risorse disponibili per il risarcimento dei danni agli agricoltori provocati dalla fauna selvatica nelle aree protette, si prevede l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 25 per cento della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, accessibile anche per i risarcimenti afferenti alle aree Natura 2000. Il Ministero stesso

dovrà provvedere alla ripartizione delle risorse derivanti dal Fondo, previo parere della Conferenza Stato-regioni, risorse che potranno essere utilizzate, in quota parte, anche per l'adozione di incentivi rivolti alla diffusione di misure di prevenzione dei danni. Infine, al personale addetto alla vigilanza delle aree protette istituite dalle regioni è estesa la qualifica di agente di pubblica sicurezza, oggi riconosciuta solo alle guardie dei parchi nazionali, con la conseguente possibilità di agire più efficacemente per la contestazione delle violazioni alla legge n. 157 del 1992 in materia di caccia (articoli 7, 9 e 16);

– per quanto concerne i piani delle aree protette, vengono in primo luogo snellite le procedure di approvazione, essendo ad oggi il ritardo nell'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione uno degli elementi più critici della gestione. In particolare è previsto che il piano si intenda comunque approvato trascorsi dodici mesi dall'adozione ed una norma analoga, che pone il termine di un anno, è proposta per i piani dei parchi regionali e delle aree marine protette (articolo 8);

– l'articolo 12, comma 7, della legge n. 394 del 1991 prevedeva la prevalenza del piano del parco anche sui piani paesaggistici. Questa disposizione, pur non espressamente modificata, è stata di fatto superata e contraddetta dalla norma introdotta dal codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 145, comma 3) che ha invece introdotto la prevalenza dei piani paesaggistici su tutti i piani di settore, compresi quelli riguardanti le aree naturali protette. Si intende pertanto, con la presente proposta, consentire la riconduzione ad una logica unitaria e condivisa della pianificazione ambientale concernente le aree protette, prevedendo, con una specifica modifica all'articolo 135 del codice, che i piani paesaggistici siano approvati d'intesa con gli enti gestori delle aree protette per quanto attiene a tali aree;

– viene soppresso il piano pluriennale economico e sociale previsto dall'articolo 14 della legge n. 394 del 1991. Tale strumento è rimasto ad oggi sostanzialmente inapplicato e la separazione in due diversi strumenti di piano delle esigenze concernenti la protezione e lo sviluppo sostenibile non appare ad oggi la soluzione adeguata. Vengono pertanto integrate le finalità del piano pluriennale economico e sociale, qualora compatibili, nel piano del parco e viene introdotta una misura agevolativa permanente per lo sviluppo sostenibile dell'occupazione giovanile nelle aree naturali protette. In particolare, ai giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che intendano avviare un'attività economica, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, esclusivamente nei seguenti settori:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche e integrazioni;
- c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- f) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente;

è riconosciuto, per il periodo di *start-up* pari a cinque anni dall'avvio, un regime fiscale d'imposta sul reddito fortemente agevolato e l'esenzione dall'IRAP. Lo sgravio è concesso nel limite di spesa annua di 25 milioni di euro a decorrere dal 2014, alla cui copertura si provvede mediante incremento dell'imposta sui derivati finanziari di

cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (articoli 4 e 8);

– è esteso il nulla osta preventivo dell'ente parco, previsto dall'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, anche a tutti gli atti aventi valenza pianificatoria, di natura urbanistica o in ambiti settoriali, e alle relative varianti, assoggettati alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'ente parco può inoltre disporre, solo in presenza del piano e del regolamento del parco approvati e vigenti, che il nulla osta sia sostituito da una dichiarazione asseverata del progettista di conformità alle prescrizioni specifiche contenute nel piano e nel regolamento stesso, esclusivamente per alcune categorie di interventi di lieve entità riguardanti gli edifici e i centri abitati esistenti. L'obiettivo è di ampliare il potere dell'ente gestore di intervenire preventivamente sulle questioni che prefigurano impatti di rilievo sulle aree protette, e ridurre invece l'aggravio degli uffici tecnici per istruttorie riguardanti opere di lieve entità, nonché di evitare oneri burocratici non indispensabili ai cittadini residenti (articolo 8);

– è rivista la disciplina delle aree contigue alle aree protette, prevedendo in particolare che siano istituite con i piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio e configurandole quali aree di collegamento e di transizione nell'ambito della rete ecologica. Alla normazione della caccia al loro interno si potrà prevedere con uno specifico piano faunistico venatorio, adottato d'intesa fra la regione e gli enti parco, che potrà stabilire disposizioni restrittive anche in deroga alla legge quadro n. 157 del 1992, ferma restando la possibilità di adottare interventi temporanei e urgenti di tutela per specie protette particolarmente soggette a rischio (articolo 16).

– l'articolo 17 del disegno di legge prevede, infine, che il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato delle attività svolte dagli Enti parco. Anche a tal fine è disposta l'istituzione, presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio

e del mare, del «Comitato nazionale aree protette», composto dal direttore generale della medesima Direzione e da rappresentanti dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche agli articoli 1 e 1-bis
della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «nel rispetto degli accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche».

2. All'articolo 1-*bis* della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, d'intesa con le regioni, accordi di programma finalizzati a perseguire nell'ambito del sistema delle aree protette la piena attuazione degli obiettivi delineati dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, nonché dalle direttive e dagli atti d'indirizzo dell'Unione europea, con i conseguenti atti di recepimento, aventi rilevanza in materia di aree protette, con particolare riferimento alla strategia nazionale per la tutela della biodiversità, di cui all'intesa raggiunta in data 7 ottobre 2010 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed agli interventi per la prevenzione e

l'adattamento al cambiamento climatico, disposti in attuazione degli indirizzi contenuti nella comunicazione della Commissione europea COM(2013)216»;

b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 01 e 1».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali di valore naturalistico e ambientale e da eventuali estensioni a mare, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conserva-

zione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree marine protette e le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

5. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, *habitat* o ecosistemi.

5-ter. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione

a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine, ad eccezione dei parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena per i quali sono disposte le modifiche necessarie per l'adeguamento della parte marina a quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 19-bis. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quinquies. Le regioni adeguano il proprio ordinamento al fine di conformare la gestione della parte marina dei parchi regionali con estensione a mare alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 12, e 19-bis, comma 6. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-sexies. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio

1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", costituiscono parte integrante del sistema delle aree protette. Ad esse si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni».

2. All'articolo 5, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo le parole: «area naturale protetta nazionale» sono inserite le seguenti: «o regionale» e la parola: «sentito» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con».

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5-*quater*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli Enti parco»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento percentuale di pari importo, a decorrere dall'anno 2014, dell'accisa su carbone, lignite e coke e delle accise sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni all'allegato I del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;

c) il comma 9 è abrogato.

2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 7 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione euro-

pea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma *2-bis* è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma *2-bis* sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

2-quater. Le agevolazioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a)* educazione e formazione ambientale;
- b)* agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;
- c)* sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- d)* escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- e)* manutenzione del territorio e gestione forestale;
- f)* restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

2-quinquies. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* sono concesse nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla tabella 3 allegata alla medesima legge n. 228 del 2012».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 8, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la parola: «marine» sono inserite le seguenti: «e le riserve marine».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a *8-bis* sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il revisore dei conti;
- d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico, amministrativo o elettivo.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, rimangono in carica il Consiglio direttivo e il Presidente uscenti.

6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

7. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari

per l'espletamento dell'incarico. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare definito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:

a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

c) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

d) uno, su designazione delle associazioni nazionali di categoria del settore agricolo rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) uno, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.

8-ter. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma *8-quinquies*. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quater. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-sexies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sui piani di prelievo faunistico di cui al comma 4 dell'articolo 11, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-septies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il direttore dell'Ente parco è nominato dal Consiglio direttivo, previa selezione ad evidenza pubblica orientata a valutare le competenze e le capacità professionali attinenti alla specificità dell'incarico e rivolta a dirigenti e funzionari direttivi dell'amministrazione pubblica, con almeno cinque anni di anzianità nell'incarico, nonché ad esperti che abbiano già esercitato le funzioni di direttore in parchi nazionali e regionali per un periodo non inferiore a tre anni. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico»;

d) il comma 12 è abrogato.

e) il comma *12-bis* è sostituito dal seguente:

«*12-bis.* Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

f) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica utilizzazione delle risorse pubbliche assegnate, gli Enti parco adottano modalità di controllo di gestione, in analogia a quanto disposto dagli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni limitrofe possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale»;

g) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da associazioni ed enti locali, beni di rilevante interesse naturalistico e ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario procedere all'istituzione di aree protette ai sensi della presente legge.

15-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio del procedimento istitutivo dell'area

protetta ai sensi del comma 15-*bis*. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-*ter* e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e degli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

15-quater. Nel caso di aree protette individuate ai sensi del comma 15-*bis*, il cui territorio sia costituito esclusivamente da beni immobili di proprietà dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può conferirne la gestione ad una fondazione di diritto pubblico, partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale, i cui organi di governo siano costituiti da componenti designati dagli organismi di cui al comma 8-*bis*, lettere *c*) ed *e*), del presente articolo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, approva lo statuto della fondazione, che opera nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge».

Art. 7.

(Modifiche agli articoli 11, 22 e 27 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche di rifiuti, nonché l'a-

sportazione di minerali e le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»;

b) al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 50 kw»;

c) al comma 3, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) la realizzazione di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kv»;

d) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «sorveglianza dell'Ente parco» sono inserite le seguenti: «previo parere preventivo e vincolante dell'ISPRA»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per l'attuazione dei piani di prelievo faunistico di cui al comma 4, l'Ente parco può avvalersi anche di convenzioni rivolte alla gestione della fauna alloctona invasiva stipulate con imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevedano obbligatoriamente la formazione degli operatori e le modalità di cattura ammissibili»;

f) al comma 6, dopo le parole: «d'intesa con le regioni e le province autonome interessate;» sono inserite le seguenti: «decorsi inutilmente dodici mesi dall'inoltro del regolamento da parte dell'Ente parco al Ministero, il regolamento stesso si intende approvato.»;

2. All'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «gestione del parco» sono inserite le seguenti: «previo parere preventivo e vincolante dell'ISPRA» e le parole: «scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco» sono soppresse.

3. All'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al personale addetto alla vigilanza delle aree protette istituite dalle regioni ai sensi della presente legge è riconosciuta, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Art. 8.

(Modifiche agli articoli 11-bis, 12, 13, 14, 25 e 26 della legge n. 394 del 1991 e all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-bis, comma 1, le parole: «e il piano pluriennale economico-sociale» sono soppresse;

b) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti, con particolare riferimento alle attività di cui all'articolo 7, comma 2-*quater*, della presente legge, all'occupazione giovanile ed al volontariato, nonché a migliorare l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

3) al comma 2, lettera b), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;

4) al comma 2, lettera *c*), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli interventi previsti dai piani di sviluppo aziendale delle imprese agricole, qualora promossi da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, previa autorizzazione dell'Ente parco»;

5) al comma 2, lettera *d*), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera *d*) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.

5. Qualora il piano non venga definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione, esso si intende comunque approvato in via definitiva»;

7) al comma 7, le parole: «i piani paesistici,» sono soppresse;

c) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. È soggetto al preventivo nulla osta dell'Ente parco il rilascio di titoli abilitativi edilizi o autorizzazioni riguardanti interventi, impianti ed opere previste all'interno del parco, nonché l'approvazione dei piani e programmi, con le relative varianti, soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi

2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora comportino previsioni all'interno dell'area protetta.

I-bis. Non sono comunque soggette al nulla osta di cui al comma 1 le opere interne agli edifici esistenti. Qualora il piano e il regolamento del parco risultino approvati, l'Ente parco può disporre che il nulla osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni specifiche contenute nelle norme tecniche del piano e nel regolamento, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:

a) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;

b) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici esistenti e realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 mc;

c) interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti.

I-ter. Il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e gli interventi previsti ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine»;

d) all'articolo 14, i commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono abrogati;

e) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

2) al comma 2, dopo le parole: «dalla regione» sono inserite le seguenti: «entro dodici mesi dall'adozione»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

4) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

f) all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25».

2. All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché d'intesa con gli enti gestori di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per quanto attiene alle aree naturali protette».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 e ulteriori disposizioni in materia di entrate dell'Ente parco)

1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone. L'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernenti beni demaniali di cui al presente comma.

1-ter. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che devono essere garantiti, nonché a predisporre attività di controllo.

1-quater. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione

devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra la finalità prioritaria di conservazione della natura di cui alla presente legge e quella privata.

I-quinquies. A decorrere dall'anno 2014 gli enti di gestione delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I-sexies. A decorrere dall'anno 2014 i comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle quali sono presenti aree protette di cui alla presente legge, possono deliberare, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, per il controllo territoriale e per il miglioramento dei servizi di informazione, accoglienza e promozione turistica.

I-septies. I comuni di cui al comma *I-sexies* destinano una quota non inferiore al 30 per cento degli introiti derivanti dal contributo per lo sbarco di passeggeri ad opere ed interventi previsti dal piano dell'area protetta e da programmi di attività approvati dall'ente gestore.

I-octies. Il contributo di cui al comma *I-sexies* non può superare la misura massima di 2 euro per passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria

nei comuni di cui al medesimo comma *1-sexies*.

1-novies. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma *1-sexies*».

2. All'articolo 48, comma 3, lettera *a*), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «università statali,» sono inserite le seguenti: «enti parco,».

3. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*4-bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ivi comprese le aree di cui all'articolo 2, comma *5-sexies*, della medesima legge.

4-ter. Il Fondo di cui al comma *4-bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma *4-bis* anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli, finalizzati

all'adozione di misure per la prevenzione dei danni».

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *(Istituzione di aree protette marine e riserve marine)*. - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, per quanto attiene alle aree di interesse militare, acquisiti i pareri delle regioni, delle province e dei comuni territorialmente interessati, istituisce, con proprio decreto, le aree protette marine e le riserve marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta o riserva marina, è effettuato un adeguato studio conoscitivo sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e il complesso dei fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione commerciale, la produzione di rifiuti solidi, i consumi di acqua ed energia. L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, e le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi del-

l'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Gli enti gestori delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni cinque anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro novanta giorni dalla richiesta della competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine e delle riserve marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette, le riserve marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della Rete Natura 2000, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali prioritarie a rischio.

5. Il decreto istitutivo di area marina protetta e di riserva marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività

consentite nelle diverse zone e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 11. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in funzione della zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».

Art. 11.

(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *(Gestione delle aree protette marine e delle riserve marine)*. - 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso la competente dire-

zione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni e gli enti locali, la gestione dell'area protetta marina è affidata ad un consorzio di gestione, formato per il 50 per cento da enti locali, costituito tra enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta cui deve attenersi il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti all'informazione ambientale, al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi, ad associazioni di protezione ambientale riconosciute o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle regioni e degli enti locali competenti, la gestione della riserva marina è affidata a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, in forma singola od anche consorziati fra di loro. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione della riserva marina cui deve attenersi il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di pri-

vati costituite a tutela di interessi collettivi, ad associazioni di protezione ambientale riconosciute o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta i provvedimenti di propria competenza per l'individuazione dei nuovi soggetti gestori e l'adeguamento della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine già istituite, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. La convenzione di affidamento della gestione prevede gli obblighi minimi essenziali cui deve attenersi il soggetto gestore e, in caso di affidamento della gestione ad un consorzio, la quota consortile dovuta da ogni ente consorziato. Entro un anno dall'affidamento della gestione il soggetto gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta o della riserva marina, da approvare con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro dodici mesi dall'adozione. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, ferme restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

6. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina protetta o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 5, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da

forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo, sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

7. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 9, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o *acquascooter* e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

8. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area, quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

9. I divieti di cui al comma 7 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela, ad esclusione delle zone A. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale esercitata da operatori locali, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, il pescaturismo, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo

scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

10. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

11. I beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree marine protette o riserve marine possono essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

12. La sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo. In presenza di specifiche esigenze di tutela, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa, può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza anche a carattere sperimentale.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 394 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 12.

(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Programma triennale per le aree marine protette e le riserve marine*).
- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi

socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle seguenti imposizioni:

a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) imposta erariale sui voli dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette e delle riserve marine si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

4. L'ente gestore dell'area marina protetta predispose annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di

mare all'interno delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e prioritariamente destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta. L'importo delle sanzioni di cui all'articolo 30, commi 1-*bis*, 2 e 2-*bis*, è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta, di una riserva marina o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

8. Al fine di assicurare la massima partecipazione e sinergia nelle scelte gestionali tra l'ente gestore e le associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica universitaria, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale e le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di esecuzione e organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina, della riserva marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di

indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

10. L'organico di una riserva marina e di un'area marina protetta è costituito da una dotazione minima di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna riserva marina e area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11. Ai consorzi di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine si applicano le norme previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma.

12. Il personale e il direttore dell'area marina protetta o della riserva marina sono reclutati dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica».

2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 19-bis, comma 6, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 31 dicembre 2013.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 8, della legge n. 394 del 1991,

introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

5. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.

Art. 13.

*(Modifiche all'articolo 21 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche»;

b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «comma 12».

Art. 14.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri del revisore dei conti»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

Art. 15.

(Modifiche agli articoli 30 e 36 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «19, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «19, comma 7,»;

b) al comma 1-bis, le parole: «19, comma 3, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «19, comma 7, lettera a)».

2. All'articolo 36, comma 1, alinea, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-bis».

Art. 16.

(Modifica dell'articolo 32 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (Aree contigue). - 1. Al fine di consentire la circolazione dei flussi genetici nella rete territoriale a supporto della biodiversità e sviluppare la connessione ecologica nell'ambito del sistema delle aree protette, nonché di assicurare una più efficace conservazione delle aree protette stesse mediante zone di transizione, con i piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere istituite aree

contigue alle aree protette nelle quali sono stabilite, d'intesa fra la regione e gli Enti parco, discipline specifiche a tutela della vegetazione, della fauna e per l'esercizio della caccia, della pesca e delle attività estrattive.

2. Qualora si tratti di aree contigue inter-regionali, ciascuna regione provvede per la parte relativa al proprio territorio, previa intesa con l'Ente parco e con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

3. Per l'esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aree contigue, la regione, d'intesa con gli Enti parco, approva uno specifico piano faunistico-venatorio che può disporre, per alcune specie di animali, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, divieti di prelievo, nonché norme più restrittive nel calendario venatorio, sulle modalità di esercizio della caccia e sull'indice di densità venatoria.

4. Al fine di disporre interventi urgenti di tutela di specie protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, acquisito il parere della regione interessata da esprimere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, può vietare temporaneamente, nelle aree contigue di cui al comma 1, le tecniche di caccia che presentino particolare rischio per le specie in questione.

5. Allo scopo di salvaguardare l'equilibrio faunistico nelle aree protette e limitare i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, è fatto divieto di introdurre ungulati a fini di ripopolamento negli ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, confinanti con le aree protette ai sensi della presente legge, ivi comprese le aree di cui all'articolo 2, comma 5-*sexies*».

Art. 17.

*(Modifica dell'articolo 33 della legge
n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - *(Relazione al Parlamento).* -

1. Su proposta del Comitato nazionale aree protette, di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale aree protette. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e da un esperto della direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente».

